



Regione Lombardia

DECRETO N. 9090

Del 16/06/2023

Identificativo Atto n. 3630

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE IN AREE NON VOCATE E DELL'INTERVENTO ANNUALE DI PRELIEVO STAGIONE VENATORIA 2023/2024 (I.A.P.C) NEI COMPRESORI ALPINI DI CACCIA VALLE BREMBANA, VALLE BORLEZZA E VALLE DI SCALVE IN OTTEMPERANZA AL (PRIU) PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA).

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA BERGAMO

RICHIAMATI:

- il Decreto 4 giugno 2020, n. 6481 con il quale è stato approvato il Progetto Pluriennale - 2020/2024 di gestione del cinghiale di competenza della Struttura A.F.C.P di Bergamo;
- il vigente parere ISPRA 24 marzo 2022, n. 52615 "Richiesta di parere in merito alla proposta di piano di prelievo in caccia di selezione al Cinghiale per i comprensori alpini della Provincia di Bergamo, per il periodo 1 aprile 2022 – 31 marzo 2023, stagione venatoria 2022/2023" di seguito definito Parere ISPRA;
- Il DDS 18 maggio 2022, n. 6868 "Approvazione delle disposizioni attuative della caccia di selezione al cinghiale in aree non vocate e dell'intervento annuale di prelievo stagione venatoria 2022/2023 (I.A.P.C) nei comprensori alpini di caccia Valle Brembana, Valle Borlezza e Valle di Scalve in esito allo specifico parere ISPRA 28 aprile 2022, n. 23738.";
- il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025 approvato con DDS 30 giugno 2022 n.6587 di seguito denominato PRIU;
- la L.R. 26/93 art. 24 così come modificata dall'art. 6 comma 2 della L.R. 20 maggio 2022 n.8;
- Decreto della Struttura A.F.C.P di Bergamo 28 febbraio 2023 n. 2845 che prorogare lo IAPC 2022/2023 per il territorio del CAC Prealpi bergamasche fino al 30 giugno 2023 prevedendo un incremento del piano di prelievo minimo previsto dal DDS 13119/2022 del 25% pari a 520 capi giusto parere preventivo ISPRA;
- Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025 approvato con DDS 30 giugno 2022 n. 6587 di seguito denominato PRIU;
- Intesa ex art.19-ter della legge 157/1992, Rep. n. 113/CSR 10 maggio 2023 recante l'adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica sancita dalla Conferenza Stato-Regioni;
- Il Decreto n. del con il quale sono state approvate alcune modifiche alle disposizioni in essere nel CAC Prealpi bergamasche al fine di garantire maggiore sicurezza ed efficacia alla caccia in selezione al cinghiale;

RITENUTO di estendere tali modifiche anche ai CAC delle aree non vocate del territorio



Regione Lombardia

della provincia di Bergamo

VALUTATO di procedere alla modifica del DDS 28 febbraio 2023 n. 2845 in ottemperanza a quanto sopra richiamato e per il miglioramento della sicurezza in esercizio sia per gli operatori in caccia di selezione che per la complessiva pubblica incolumità in vigenza delle ottime performance progressivamente raggiunte nella stagione venatoria 2022-2023 che si devono confermare e possibilmente ancora migliore nei tempi a venire;

RITENUTO altresì di modificare il carniere giornaliero del cacciatore di selezione al cinghiale togliendo ogni limite così come previsto L.R. 26/93 art. 24 così come modificata dall'art. 6 comma 2 della L.R. 20 maggio 2022 n. 8;

RICHIAMATE le competenze in materia assegnate alla scrivente struttura;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti;

VISTI ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la L.R. 7 luglio 2008 n.20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della Giunta di Regione Lombardia della XI legislatura che hanno determinato l'assetto organizzativo ed in particolare la D.G.R. XI/5105 del 26.07.2021 "XIII provvedimento organizzativo 2021" con la quale è stato assegnato l'incarico sulla posizione dirigenziale della Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo ad Alberto Lugoboni;

per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente recepite:

DECRETA

1. di modificare quanto disposto con DDS 18 maggio 2022, n. 6868 così come prorogato con DDS 28 febbraio 2023 n. 2845 come segue:
 - tutti i punti di sparo, con o senza foraggiamento, devono rispettare le distanze di Pubblica Sicurezza previste dall'art. 21 della Legge n.157/1992, integralmente recepite dall'art. 43 della Legge Regionale 26/1993;
 - i punti sparo ed i punti di foraggiamento e sparo vengono individuati dal singolo cacciatore in modo autonomo e presentati al CAC per la verifica cartografica. La responsabilità del posizionamento del tiratore e del rispetto delle distanze previste dalle norme nazionali e regionali è personale del cacciatore e rimane in capo al cacciatore a cui permangono le relative conseguenze e responsabilità dell'azione di sparo; la validazione spaziale del punto da parte di qualsiasi Ente non



Regione Lombardia

implica alcuna assunzione di responsabilità da parte dell'Ente o del Comprensorio. A tal fine i titolari dei punti sparo sottoscriveranno all'inizio di ogni stagione venatoria una dichiarazione, ai sensi degli artt. 47 e 76 D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, con la quale sotto la propria responsabilità dichiareranno che i punti sparo da loro utilizzati rispettino le distanze di legge;

- le coordinate del punto sparo comunicate dal cacciatore devono essere tassativamente quelle del punto da cui spara il cacciatore, in quanto esse sono strumentali per l'individuazione del cacciatore di notte e quindi sono necessarie ai fini di sicurezza e controllo;
- ai Carabinieri Forestali verrà dato l'accesso alle comunicazioni di uscita (data, luogo e punto sparo) dei cacciatori di selezione, già a disposizione della Polizia provinciale.
- verranno disattivati d'ufficio i punti sparo e foraggiamento non produttivi di abbattimenti nell'ultima stagione venatoria (fino alla data del 31 marzo 2023, purchè attivi da almeno 6 mesi a tale data;
- i punti sparo disattivati non verranno sostituiti con altri punti sparo fino alla vigenza (30 giugno 2023) del DDS 6868/2022 e s.m.i. e comunque i punti eventualmente disattivati non potranno essere riattivati dallo stesso cacciatore titolare del punto per la stagione venatoria in corso e in un raggio di 100 mt. da quello soppresso d'ufficio;
- i nuovi cacciatori potranno attivare fino al 30 giugno 2023 n.3 punti sparo e n.2 punti sparo e foraggiamento;
- verranno disattivati tutti i punti S e F che non rispondono ai seguenti requisiti:
 1. distanza di 400 mt. tra i vari punti di foraggiamento;
 2. distanza di 100 mt. tra punti S tra loro e verso punti S+F ;
 3. distanza di 100 mt. del punto di foraggiamento dal punto sparo georeferenziato ;
 4. il cacciatore non superi il numero massimo di 5 punti S e di 5 punti S + F attivi ;
- nel caso di punti in conflitto riguardo le sopracitate distanze tra punti sparo con o senza foraggiamento, verrà data priorità al cacciatore titolare del punto S / S+F che abbia richiesto il punto in data precedente;
- rimangono in vigore i punti S ed S+F autorizzati a meno che non siano verificate irregolarità nelle distanze anche ai sensi della L. 157/92 e LR 26 / 93.
- con la sola esclusione dell'arco, al fine di garantire una adeguata visualizzazione della zona bersaglio al momento del tiro che dovrà sempre essere indirizzato verso il terreno, da un'ora dopo il tramonto è obbligatorio l'uso di strumenti ottici di puntamento montati sull'arma, che consentano la visione notturna; è vietato l'uso di torce a luce visibile.



Regione Lombardia

- il canone giornaliero del cacciatore di selezione al cinghiale togliendo ogni limite così come previsto L.R. 26/93 art. 24 così come modificata dall'art. 6 comma 2 della L.R. 20 maggio 2022 n. 8;
2. di confermare tutte le altre vigenti disposizioni previste dal DDS 20 maggio 2022, n. 7034 così come modificate e integrate dal DDS n.13119 del 15/09/2023 e prorogate con DDS 24 febbraio 2023 n. 2679
 3. di disporre l'immediata esecutività del presente atto;
 4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comitato di gestione dei CAC, al Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Bergamo, al Comando Carabinieri Forestali di Bergamo, alle organizzazioni agricole di categoria;
 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima.

IL DIRIGENTE

ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge